

dito ai cittadini italiani, che ivi si trovano, l'esercizio della facoltà loro competente per l'articolo 368 del Codice civile. »

Quando questa interrogazione fu comunicata alla Camera non era presente il ministro degli affari esteri. Io credei opportuno d'osservare che avrebbe potuto essere svolta in occasione dell'esame del bilancio degli affari esteri.

Ora prego l'onorevole ministro a dichiarare se acconsenta che questa interrogazione abbia luogo oggi stesso.

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Sì, acconsento.

VARÈ. Il tema su cui richiamo l'attenzione della Camera e del Governo, non è una questione di politica generale, è questione speciale, specialissima, i cui termini sono circoscritti dal testo medesimo dell'interrogazione che ho avuto l'onore di presentare.

È un tema speciale, specialissimo, il quale ha per altro la sua importanza nei rapporti del diritto internazionale. Sopra di esso fu anche invocata la attenzione del Parlamento di Vienna alcune settimane or sono dal deputato signor Teuschl; essa però ha una importanza maggiore per il Parlamento italiano, perchè si tratta dell'incolumità di diritti i quali ai cittadini italiani spettano in forza della patria legge.

La mia interrogazione non ha nessun scopo nè di estilità, nè di censura; è anzi diretta a provocare dall'onorevole ministro, e fornirgli occasione di dire una parola tranquillante, perchè le apparenze del fatto cui alludo hanno posto in forse, in timore sulla incolumità di un diritto che corrisponde ad un vero interesse.

Nel nostro Codice civile tutti sanno che ci è l'articolo 368, in cui è detto: « È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte dai regi agenti diplomatici o consolari, purchè si osservino le forme stabilite da questo Codice. »

Alla disposizione del Codice civile corrisponde la disposizione della legge speciale che regola l'ordinamento degli atti dello stato civile per i cittadini italiani, ed è detto all'articolo 10 di quella legge: « Adempiono alle funzioni di ufficiali di stato civile, nei casi speciali determinati dalla legge, i regi agenti diplomatici e consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci. »

A questi due articoli corrisponde anche l'articolo 25 della legge consolare italiana, e su di esso più specialmente bisogna portare l'attenzione, in quanto che contiene questo articolo una distinzione importante:

« I consoli esercitano, riguardo ai nazionali, le

funzioni di ufficiale di stato civile, uniformandosi alle leggi del regno, salve le eccezioni stabilite nella presente legge.

« Ricevono in tale qualità, quando ne siano richiesti, gli atti di nascita, di matrimonio e di morte fra cittadini italiani, e secondo le forme anzidette, e le trasmettono entro tre mesi, ecc., ecc.

« Possono anche ricevere, ove le leggi, gli usi e le consuetudini locali lo permettano, gli atti di matrimonio tra italiani e stranieri. »

Questo sistema fu in attività presso tutti i consoli del regno d'Italia dal 1° gennaio 1866, cioè da quando si introdusse il nuovo Codice civile, sino a pochi mesi or sono, e non diede luogo ad inconvenienti.

Qui io non ho a parlare dell'ultima parte dell'articolo 29, vale a dire di quei matrimoni i quali si contraggono da cittadino italiano con cittadina straniera, o da cittadina italiana con cittadino straniero. Questi, come la legge consolare dichiara, dipendono dalle leggi, usi e consuetudini locali. Parlo di quei matrimoni che non dipendono da nessuna legge straniera, da nessuna consuetudine straniera, da nessun uso straniero, di quei matrimoni che vanno contratti tra cittadino italiano e cittadina italiana. Questi sono retti e debbono essere retti dalle leggi italiane. Ad un tale diritto corrisponde un interesse, perchè certamente ai cittadini italiani preme di non essere esposti a dover servire inutilmente a formalità e a condizioni previste da norme straniere e che la legge loro nazionale non impone.

Può anche avvenire che a qualche cittadino italiano dispiaccia di andare presso un'autorità, che non sia la propria, per fare un matrimonio religioso quando le sue opinioni gli impongono di attenersi unicamente al matrimonio civile.

Questo sistema, ripeto, ragionevole e legale, fu in attività per 8 anni e mezzo. Recentemente, in alcune città dell'impero austriaco, specialmente in Trieste, avvennero dei dubbi pei quali il console ha opposto rifiuti ad adempiere agli obblighi che loro impone l'articolo 29 della legge consolare.

Questa violazione del diritto, che compete ai cittadini italiani in forza dell'articolo 368 del Codice civile, si disse essere provenuta dai dubbi manifestati dal Governo austriaco, il quale accusò questi atti come fossero atti *giurisdizionali*.

Certamente il testo della legge italiana è tanto chiaro che non poteva dare luogo a dubbi siffatti, nè autorizzare il nostro console a disubbidire alla legge stessa.

Si disse nel Parlamento di Vienna che questa condotta del console italiano fosse avvenuta perchè il Governo italiano avesse tolto ai suoi consoli la